

## CRISI D'IMPRESA

# La composizione negoziata: alcune riflessioni dopo due anni di vigenza dell'istituto

MARCO GREGGIO

Avvocato in Padova

## 1.= I numeri della CNC al 15 ottobre 2023

Lo strumento della **composizione negoziata della crisi d'impresa** (di seguito: "**CNC**") è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 ed è entrato in vigore il 15 novembre 2021.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("**CCIP**"), a sua volta entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha sostanzialmente recepito l'istituto (artt. da 12 a 25-*undecies*), con poche (e non essenziali) modifiche.

Come noto la CNC è stata pensata come un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà,<sup>1</sup> di tipo negoziale e stragiudiziale, meno oneroso delle procedure già conosciute nel nostro ordinamento (per esempio il concordato preventivo), onde **agevolare il risanamento** di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.

Ebbene, **dopo quasi due anni di vigenza della CNC** è possibile un primo, ancorché parziale, bilancio, onde capire se l'applicazione del nuovo istituto ha incontrato nella prassi il successo auspicato dal Legislatore.

Invero leggendo i **dati aggiornati al 15 ottobre 2023** e resi disponibili da Unioncamere<sup>2</sup> parrebbe che la risposta sia **negativa**.

Le **istanze** di CNC presentate a metà settembre risultavano n. **1003**, il maggior numero dei quali provenienti dalle regioni Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana e Puglia (circa il 66% del totale delle istanze).

Anche se si nota un leggero aumento del numero medio quindicinale delle istanze (14 nel mese di aprile 2022, 24 negli ultimi mesi), sono **numeri ancora molto bassi**, ancor più in relazione a quanto molti avevano previsto all'indomani dell'introduzione del nuovo istituto.<sup>3</sup>

Tra le istanze presentate, 484 sono state **archivate** e 65 rifiutate.<sup>4</sup> Tra le rimanenti istanze, soltanto il 16% del totale ha avuto esiti favorevoli, median-

te: la sottoscrizione di un contratto con uno o più creditori ex art. 23, comma 1, lett. a), CCII (22 istanze); l'accesso ad altre procedure di regolazione della crisi (14 istanze); un accordo sottoscritto con i creditori ex art. 23, comma 1, lett. c) (30 istanze); domanda omologazione accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 23, comma 2, lett. b) (11 istanze). **Ben 405 istanze hanno avuto esito sfavorevole**: per mancate prospettive di risanamento (170 istanze, pari al 35,12%); per l'esito negativo delle trattative (170 istanze, pari al 35,12%); per rinuncia da parte dell'imprenditore (51 istanze, pari al 11,31%). 10 istanze sono sfociate in una domanda di concordato semplificato (istituto interessante, specie di concordato preventivo con la liquidazione dei beni dell'impresa e senza il voto dei creditori, alternativo alla liquidazione giudiziale).

A fronte del numero molto basso di composizioni avviate, gli esperti già iscritti agli albi sono 4.255 - provenienti per lo più dalle Lombardia, dalla Toscana, dall'Emilia-Romagna, dal Veneto e dal Lazio - con una marcata prevalenza di dottori commercialisti (rappresentante circa il 79,4% degli iscritti), seguita poi da quella degli avvocati (19,2%).<sup>5</sup> Pochissime sono le iscrizioni provenienti dalla categoria dei dirigenti d'impresa e da quella dei consulenti del lavoro.

Attualmente risultano 369 gli esperti con un incarico assegnato (e 17 esperti con due incarichi assegnati). Interessante è il dato del **Veneto**: 423 esperti iscritti all'elenco regionale, con sole 85 istanze di CNC presentate.

Poco **più dei due terzi dei debitori** che hanno avviato il percorso hanno chiesto **misure protettive** ex art. 18 CCII: 740 istanze, per una percentuale del 73,78%. Nel marzo del 2022 la percentuale era di poco più della metà (57,81%), il che indica che è aumentata la necessità delle imprese che accedono alla CNC di proteggersi (beneficiando dell'*automatic stay*) da istanze di liquidazione giudiziale ovvero da procedure esecutive.

In altri termini, lo **stato di crisi** dei due terzi delle imprese in CNC (che hanno richiesto misure protettive) è risultato in una **fase già avanzata** (contrariamente quindi allo scopo di tale istituto, che è quello di fare emergere la crisi in una fase non ancora troppo avanzata, onde garantire la continuità aziendale). Ciò anche considerato che le misure protettive sono rese pubbliche ai terzi (basta una visura camerale) e quindi chi le ha chieste accetta

il rischio di rendere noto il proprio stato di crisi al mercato (con immaginabili conseguenze sull'immagine commerciale dell'impresa).

## 2.= Gli interventi pubblici: il problema spostato in avanti.

È innegabile che i numeri della CNC testimoniano una **scarsa applicazione** dell'istituto.

Tuttavia il basso numero di istanze di CNC presentate non pare essere un efficace "termometro" dello stato di salute della nostra economia. Chi scrive pensa che sotto la cenere stia covando una bolla pronta ad esplodere. Viviamo in una specie di **bolla**, artificialmente costruita con gli interventi pubblici di sostegno previsti non solo dai decreti emergenziali (emanati durante la pandemia) ma, più in generale, anche dalla legislazione che si è succeduta negli ultimi anni.

Basti pensare alle **"rottamazioni"**: **ben 4 negli ultimi 7 anni**, con risultati a dir poco **modesti**.<sup>6</sup> un modo per "buttare la palla in avanti" e nascondere il vero problema. L'utilizzo della leva fiscale è un modo per le imprese di "auto-finanziarsi" impropriamente, non potendo più - in molti casi - accedere al credito bancario. E come ha evidenziato la stessa **Corte dei Conti** nel giudizio di parificazione del Bilancio 2022, v'è il rischio (concreto) di un «utilizzo strumentale e dilatorio» delle rateizzazioni da parte dei contribuenti. Il rischio è che molte imprese in crisi abbiano utilizzato le rottamazioni per **"spostare la palla"** (ovvero il problema) **in avanti**. Un tentativo di guadagnare tempo, senza risolvere il problema della crisi, senza ristrutturare i propri debiti ed anzi aggravando il dissesto.

Il campo economico è così disseminato di vere e proprie **zombie firms**, peraltro spesso indebitate proprio nei confronti dell'Erario, il creditore spesso dormiente e comunque più lento ad agire (rispetto tipicamente ai fornitori) per recuperare il proprio credito. **Zombie firms** il cui stato di crisi è destinato, inevitabilmente, a venire - prima o poi - alla luce.

<sup>6</sup> La prima rottamazione, quella del 2016, era rivolta a 1,5 milioni di contribuenti e doveva portare in cassa 17,7 miliardi: ne sono entrati solo 8,2. Da quella del 2017 dovevano arrivare 8,5 miliardi, e ne sono stati incassati 3. Quella del 2018 (rivolta a 1,4 milioni di contribuenti), puntava a un incasso di 26,3 miliardi, ma ne sono arrivati 8,6.

Nella rottamazione «quater» del 2023, probabilmente la più conveniente (permettendo di spalmare le rate del debito su un arco di tempo più lungo, e soprattutto consentendo la sanatoria delle sanatorie precedenti), alla scadenza del 30 giugno scorso vi sono state quasi 4 milioni di richieste di adesione.

<sup>1</sup> Non essendovi requisiti dimensionali di accesso la composizione negoziata è concepita con strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole, per arginare la prevista marea montante delle crisi d'impresa a seguito della pandemia da Covid-19, lasciando il più possibile al di fuori delle aule del tribunale i procedimenti di ristrutturazione aziendale.

<sup>2</sup> Reperibile sul sito [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it).

<sup>3</sup> Cfr. G. NEGRI, *Attese 10.000 procedure di composizione della crisi*, 5.11.21, in *Il Sole 24 Ore*.

<sup>4</sup> Per rifiutate, si intendono le istanze respinte dal Segretario Generale per decorrenza dei termini.

<sup>5</sup> A partire dal 16 maggio 2022, gli ordini professionali hanno la possibilità di inviare una sola volta, in un anno, gli elenchi degli esperti alle rispettive Camere di commercio, con la data limite del 15 luglio di ogni anno.

SEGUE DA PAGINA 25

### 3.= I motivi della scarsa applicazione della CNC.

Quali sono, quindi, i motivi della scarsa applicazione della CNC?

Sono **molteplici**. Vediamone alcuni.

**a)** Anzitutto, è un'assoluta **novità** nel panorama italiano, non bastando di certo un biennio per radicare nella mente degli operatori (e dei possibili fruitori) un istituto dai contorni ancora poco definiti. Lo strumento, come tutte le novità giuridiche, è **ancora poco conosciuto** dagli stessi professionisti che dovrebbero proporlo alle imprese in crisi e ancor più dagli imprenditori che dovrebbero utilizzarlo. Inoltre, senza sconfinare nella neofobia, **ciò che nuovo spesso spaventa**: in un Paese in cui le certezze (non solo giuridiche) sono poche, v'è la tendenza ad attendere il consolidarsi (giurisprudenziale) degli istituti, prima di applicarli (anche per evitare brutte sorprese).

**b)** Inoltre, **l'accesso alla CNC risulta complesso**. La documentazione richiesta dall'art. 17 CCII a corredo dell'istanza da inserire nella piattaforma telematica è davvero molta: oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, al progetto di piano di risanamento recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che si intende adottare, all'elenco dei creditori, alla dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, all'estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia, è necessario allegare il certificato unico dei debiti tributari e la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché il certificato dei debiti contributivi. Non proprio una passeggiata preparare (ed ottenere) tutti i documenti richiesti dalla legge.

**c)** La stessa alta percentuale (72,98%) delle imprese in CNC che richiedono l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII indica come l'istituto sconta un retroterra culturale *sfavorevole*: nel nostro Paese **manca la cultura della prevenzione e della precoce emersione della crisi**. L'imprenditore si rivolge ai professionisti esperti di crisi, normalmente, allorché la situazione è già compromessa, spesso irrimediabilmente. Sicché il ricorso ad un istituto volto a comporre la crisi diventa un rimedio "di ultima istanza": quando non c'è più nulla da fare l'imprenditore capisce che... bisogna fare qualcosa. Quasi un ossimoro.

Il deposito dell'istanza di CNC è divenuto una specie di nuovo ricorso "in bianco" (già disciplinato all'art. 161 sesto comma della legge fallimentare).

Un **modo per "guadagnare tempo"** per la società in crisi, anche considerato che i termini per la presentazione di un piano di concordato preventivo (il vecchio "principio" della risoluzione della crisi, uscito molto acciaccato nella riforma portata dal CCII) sono dimidiati rispetto alla "vecchia" legge fallimentare.

**d)** Vi è poi il problema dei **(difficili) rapporti impresa debitrice e gli istituti di credito**.

In un sistema "bancocentrico", dove le fonti di approvvigionamento dei finanziamenti sono soprattutto le banche, la normativa del CCII stride con quella bancaria: per la conferma della finanza erogata (anche le linee di credito auto-liquidanti) o – ancor peggio – per l'immissione di nuova



finanza, v'è il problema della classificazione della tipologia del credito nei confronti della predetta impresa (stage 2 o stage 3)<sup>7</sup> e dei conseguenti accantonamenti necessari sulla base delle specifiche normative a cui gli istituti devono soggiacere (da ultime quelle cd emergenziali).

In buona sostanza, difficile, talvolta impossibile, che l'impresa in CNC acceda al credito bancario, salvo ipotizzare di richiedere al Tribunale l'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 CCII.

Vi è anche la difficoltà nell'individuare il perimetro di applicazione dell'art. 16, comma 5, CCII, quando prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, di sospendere o revocare gli affidamenti "se richiesto dalla normativa di vigilanza prudenziale"; norma che stride con quanto previsto all'art. 18, comma 5, CCII, che in tema di applicazione delle misure protettive statuisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di CNC.

**e)** Nell'ambito della CNC, anche le **"misure premiali"** di natura sostanzialmente fiscale (art. 25-bis CCII) risultano invero **insufficienti**.

In un paese in cui la leva fiscale è di prassi, l'impossibilità di stralciare il debito fiscale in conto

capitale<sup>8</sup> – non essendo consentita la transazione fiscale nell'ambito della CNC – rende poco appetibile tale istituto.<sup>9</sup>

Per il debitore è possibile soltanto avere una rateazione del proprio debito (con sconti su sanzioni e interessi) fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa confermata dall'esperto. Per i creditori, invece dopo il Decreto PNRR è possibile emettere una nota di variazione dell'imponibile, una volta raggiunto l'accordo con l'imprenditore.

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) ha così rafforzato (con l'art. 38, comma 1) le "misure premiali", atteso che prima la possibilità di rateizzare il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate era prevista in massimo n. 72 rate.

Al riguardo va precisato che è in discussione una modifica della norma, che permetterà la transazione fiscale (con lo stralcio della sorte capitale) anche nell'ambito della CNC: una novella – attualmente in discussione presso la competente Commissione e che probabilmente sfocerà in un provvedimento legislativo nei primi mesi del 2024 (anche se in Italia fare previsioni è sempre difficile) – che renderà certamente più appetibile l'istituto in commento.

**f)** *Last but not least* vi sono **incertezze applicative** di non poco momento, stante anche la novità dell'istituto.

Basti pensare, tra l'altro, alla sorte dei debiti sorti durante la CNC (per esempio verso i fornitori) nel caso in cui poi il percorso sfoci in una liquidazione giudiziale o in uno strumento di regolazione della crisi alternativo, con il rischio per i creditori di vedersi poi revocare i loro crediti.

Conclusivamente, un insieme di problemi che hanno reso tale istituto fino ad oggi poco interessante per gli operatori. Istituto che, con le necessarie (e auspicate) modifiche, potrebbe tuttavia divenire davvero un efficace strumento per la risoluzione delle crisi d'impresa.

<sup>8</sup> Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, dell'INPS e dell'INAIL.

<sup>9</sup> All'interno della bozza del decreto PNRR ter, era stata prevista tale misura, promossa in sede parlamentare attraverso specifici emendamenti che, purtroppo, non sono stati integrati nella legge di conversione.

<sup>7</sup> Dal 1° gennaio 2018 è entrato il nuovo principio contabile internazionale IFRS9 (che ha sostituito il principio IAS 39), a mente del quale, sulla base di quanto riscontrato in sede di valutazione dell'andamento del merito creditizio, le esposizioni sono classificate in uno dei 3 stadi (stage): *stage 1* - esposizioni che non hanno manifestato un aumento significativo del rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale o con un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio; *stage 2* - Esposizioni che hanno manifestato un aumento significativo del rischio di credito dal momento della rilevazione iniziale (a meno che abbiano basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio), ma che non hanno evidenze oggettive di riduzione di valore; *stage 3* - Esposizioni con oggettiva evidenza di perdita alla data di riferimento del bilancio (*non performing*), censiti secondo le procedure di riconoscimento dei crediti deteriorati.